



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
PROVINCIA DI LODI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 41 del 25.07.2022

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Norme di riferimento

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

Art. 5 – Caratteristiche tecniche dell'impianto

Art.6 - Particolari dispositivi e impianti

Art. 7 -Videosorveglianza per la sicurezza integrata

Art. 8 – Informativa

Art. 9 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

Art. 10 - Titolare e funzionario designato del Trattamento dei dati

Art. 11- Incaricati del Trattamento

Art. 12 - Modalità di raccolta e di trattamento dei dati

Art. 13 - Sicurezza dei dati

Art. 14 - Accesso ai dati

Art. 15 - Diritti dell'interessato

Art. 16- Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Art. 17 -Provvedimenti attuativi

Art. 18- Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 19 - Pubblicità del Regolamento

Art. 20. - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto.

Oggetto del presente regolamento è la disciplina del trattamento di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di impianti di videosorveglianza attivati nel Comune di San Rocco al Porto. Tale trattamento è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 - Norme di riferimento.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori";
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito GDPR) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- Circolare 2 marzo 2012, n. 558/SICpart/421.2/70/224632, Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
- D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- D. Lgs. 18/05/2018 n. 51 "Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- D. Lgs. 10/08/2018 n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Art. 3 - Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto di videosorveglianza, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate nel regolamento;
- per "banca dati", il complesso di dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- per «trattamento», qualsiasi operazione o insieme di attività, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati personali;
- per «dato personale», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile («interessato direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome,

un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- per «titolare del trattamento», l'Ente Comune cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- per responsabile del trattamento dei dati personali, e della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- per «incaricato del trattamento», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento;
- per "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «terzo», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo;
- per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 4 - Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza.

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, il Comune di San Rocco al Porto impiega il sistema di videosorveglianza quale strumento di primaria importanza per il controllo del territorio e per la prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali e amministrativi nell'ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana e per il benessere della comunità locale in conformità a quanto previsto da:

- Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n.616; • D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012;
- D. Lgs. n.51/2018 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati".
- Linee guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali tramite dispositivi video.

In particolare, **le finalità del trattamento** sono:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo, ove possibile, l'intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale assicurando maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà (o in gestione) dell'Amministrazione Comunale, gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e) controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- F) monitoraggio del traffico mediante sistema di lettura targhe;

L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

art. 5 - Caratteristiche tecniche dell'impianto.

L'impianto è caratterizzato da una rete di telecamere di contesto, fisse e dome e da una rete di telecamere per lettura targhe il cui segnale arriva ad una centrale operativa ubicata nell'ufficio di polizia locale.

Le caratteristiche tecniche dell'impianto e le zone di ripresa sono meglio dettagliate nell'allegato A), parte integrante del presente regolamento.

Art. 6 - Particolari dispositivi e impianti.

Per specifiche esigenze volte alle finalità meglio elencate nel precedente articolo, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento, verificate le circostanze collegate e l'eventuale diverso impatto sulla privacy, potrà valutare in futuro l'utilizzo di particolari dispositivi di videosorveglianza, tra cui anche foto trappole, telecamere mobili, body cam e dash cam e quant'altro la tecnologia metta a disposizione.

Tali sistemi saranno utilizzati anche per contrastare l'attività di deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose. Nel caso di specie soggiaceranno alla normativa del GDPR. Per eseguire dette finalità è prevista l'installazione di un sistema di rilevamento video fotografico detto sistema foto trappola.

Nello specifico, l'installazione di tali sistemi di videosorveglianza deve mirare a:

- Scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che comporta, oltre alla compromissione del decoro urbano e l'inquinamento ambientale anche l'esborso di considerevoli spese per la rimozione dei materiali depositati e la bonifica dei siti interessati dalle macro discariche;
- Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni, svolte da soggetti pubblici nel quadro delle competenze ad esse attribuite dalla legge;
- Il settore di ripresa delle tlc deve essere comunque impostato in modo tale da limitare al minimo l'inquadratura su suolo pubblico allo stretto necessario per il raggiungimento delle relative finalità, con particolare attenzione all'eventuale presenza di plessi scolastici o edifici religiosi.

- Il sistema delle fototrappole comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Oltre ai dispositivi "foto trappole", per le medesime finalità sono utilizzabili telecamere mobili ovvero telecamere di contesto a stazioni ecologiche attrezzate, nonché telecamere ambientali, dotate di supporti e conformate per una facile ed efficace installazione in diversi siti correttamente segnalate.

La polizia locale, potrà utilizzare, per i servizi individuati dal Responsabile, Body Cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori) e Dash cam (telecamere a bordo di veicoli di servizio) in conformità alle indicazioni dettate dalle autorità competenti, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito della legge 51/2018, trattandosi di dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di polizia giudiziaria.

Il Responsabile del Servizio curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico per gli operatori che saranno dotati di microcamere, specificando i casi in cui le Body Cam e le Dash Cam dovranno essere attivate, i soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, le operazioni autorizzate in caso di emergenza o rischio e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

Art. 7 - Videosorveglianza per la sicurezza integrata.

Per scopi di sicurezza integrata (L. 18 aprile 2017 n. 48), fermo restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalle norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza comunale è effettuato dalla polizia locale nei propri locali in cui è installata altresì la centrale operativa. E' effettuato altresì presso le sedi dagli organi di polizia di stato e delle altre forze dell'ordine abilitati alla interconnessione sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze.

Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrata è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che si intende perseguire e la loro gestione operativa coerentemente con la normativa in materia di dati personali;

I trattamenti effettuati nell'ambito del presente articolo, rientrano nella disciplina normativa dettata dal D. Lgs. 51/2018, come da direttiva polizia europea. Le finalità dei sistemi integrati sono declinabili ex art. 4 comma a) e b) del presente regolamento;

L'attuale assetto normativo in tema di sicurezza urbana impone all'Ente di pianificare le future realizzazioni degli impianti di videosorveglianza cittadina volti a tale finalità, in un quadro di integrazione e sinergia con gli Enti del territorio. In tale ottica, al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato assegnato un ruolo centrale sulla videosorveglianza. L'Ente condivide con tale Comitato i progetti di installazione di sistemi di videosorveglianza anche per evitare un'ingiustificata proliferazione di tali apparati, oltre che per assicurare la necessaria interoperabilità tra sistemi dei diversi attori del territorio coinvolti.

In particolare, Comune di San Rocco al Porto ha aderito al protocollo d'intesa con la Prefettura di Lodi per il controllo del vicinato, protocollo che prevede la condivisione, integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti. I dati saranno trattati comunque esclusivamente nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali.

ART. 8 – Informativa.

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici. A tal fine l'Ente utilizza lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato

nel Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione 08/04/2010 e dall' art. 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (RGDP 2016/679).

L'informativa completa sul trattamento dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza può essere letta nel sito internet istituzionale del Comune.

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

L'Ente, nella persona del Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 9 -Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati.

Il presente regolamento non è soggetto a valutazione di impatto in quanto:

1. La tipologia di trattamento non rientra espressamente nelle previsioni di cui all'allegato 1 al provvedimento n. 467 del 11 ottobre 2018;
2. Non sono previsti trattamenti su larga scala;
3. Non è previsto un monitoraggio sistematico in quanto le immagini sono visualizzate o scaricate dal Responsabile del trattamento o dai designati, solo in caso di eventi giuridicamente rilevanti ai fini amministrativi, civili o penali o nel caso di ricerca di veicoli inseriti in black list;
4. Ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
5. Prima del raggio di azione della telecamera sono posti cartelli INFORMATIVI chiari e ben visibili INDICANTI l'accesso ad una zona videosorvegliata.

Qualora dovessero mutare le caratteristiche dell'impianto o le finalità del trattamento e nel caso in cui quest'ultimo comportasse un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'Ente procederà a sottoporre al Garante la valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Art. 10 - Titolare e funzionario designato del Trattamento dei dati.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Rocco al Porto, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale è il funzionario, individuato dal Titolare, designato alle attività e al controllo del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza:

- è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.
- procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Le competenze proprie del funzionario di polizia locale, sono analiticamente disciplinate nell'atto amministrativo di nomina, con il quale il Titolare provvede alla sua individuazione. In particolare, il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento:

- individua e nomina con propri atti gli Incaricati del trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, GDPR; detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del funzionario designato del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- adotta, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
- garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
- assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati - designato dal Titolare del trattamento - sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale "incaricato", con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessario a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

Art. 11- Incaricati del Trattamento.

Il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento dei dati procede ad individuare con proprio atto le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento, sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

Gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari. In particolare, gli incaricati devono:

- per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi;
- evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati;
- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
- fornire al funzionario designato del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

Tra i soggetti designati quali incaricati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala di registrazione e visualizzazione delle immagini.

Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo.

L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

Art. - 12 Modalità di raccolta e di trattamento dei dati.

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale, allegato A). L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre attività di trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;

- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo a 7 gg, eccetto nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, il Titolare potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 13 - Sicurezza dei dati.

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 12.

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali incaricati del trattamento dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le attività di competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini attività di cancellazione o di duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 12, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette attività potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;

e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs).

Art. 14 Accesso ai dati.

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

a) al Titolare ed agli incaricati del trattamento;

b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);

c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);

d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 15. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del servizio di Polizia Locale o dai suoi incaricati, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;

e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 15 - Diritti dell'interessato.

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., GDPR, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;

b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;

c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, GDPR.

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP, i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente ovvero al Responsabile del servizio di Polizia Locale in qualità di funzionario incaricato.

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il Responsabile del servizio di Polizia Locale accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, GDPR, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, GDPR.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 16- Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale.

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, GDPR ed alle previsioni Decreto Legislativo 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE", in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 13, L. 163/2017.

Art. 17 Provvedimenti attuativi.

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 18 Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, GDPR.

Il Titolare del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, GDPR.

Art. 19 Pubblicità del Regolamento.

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune.

Art. 20. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti.

Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.